

REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 19/82 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (*), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/90 (***), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi (****), modificato dal regolamento (CEE) n. 1249/90 (****), riguarda in particolare i titoli rilasciati nell'ambito di accordi di autolimitazione e contiene, nell'allegato III, l'elenco degli organismi dei paesi terzi autorizzati al rilascio dei titoli di esportazione;

considerando che nella Repubblica democratica tedesca l'organismo autorizzato a rilasciare i titoli di esportazione è cambiato; che è pertanto opportuno modificare l'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82 inserendovi l'indicazione dell'organismo della Repubblica democratica tedesca autorizzato a rilasciare i titoli di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al punto XIII dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82, « Nahrung Export Import » è sostituito da « Anstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(**) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

(***) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(****) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

(****) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 26.